

## STATUTO DELLA FONDAZIONE FILANTROPICA ANANIAN – TRIESTE

### CAPO I GENERALITA'

#### Art. 1.1

##### Origine e sede

1. La Fondazione Filantropica Ananian ha sede in Trieste, ove è sorta il 1° gennaio 1995 - in forza del decreto n.26/1994 dell'Assessore Regionale per le autonomie locali - quale nuova persona giuridica in forma d'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, derivante dalla fusione fra le II.PP.A.B Fondazione Gregorio Ananian ed Unione filantropica triestina La Previdenza.
2. Storicamente e patrimonialmente essa si radica nelle disposizioni benefiche espresse nel testamento del dr. Gregorio Ananian del 31 ottobre 1857, nonché negli apporti delle istituzioni e fondi nel tempo confluiti ed a loro volta derivanti dalla generosità di altri privati benefattori.
3. La Fondazione ha assunto personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro in applicazione del Capo IV della legge regionale n. 19/2003 ed in forza del conseguente Decreto del Presidente della Regione.

#### Art. 1.2

##### Finalità

1. Finalità primaria della Fondazione è il sostegno ai giovani negli studi superiori ed universitari e nella formazione culturale.
2. Essa sostiene inoltre i giovani verso il matrimonio, e può intraprendere altre iniziative d'impronta culturale e/o filantropica.

#### Art. 1.3

##### Destinatari

1. Le attività filantropiche sono destinate ai cittadini italiani con residenza ultraquinquennale in Trieste o comunque alle persone quivi nate e residenti, fatto salvo quanto previsto al comma seguente.
2. Parte non maggioritaria degli interventi contemplati nel primo comma dell'articolo precedente è aperta anche a cittadini italiani provenienti da altri comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Veneto estliventino ed a connazionali di località già appartenute alla Venezia Giulia.

### CAPO II

### ORDINAMENTO

#### Art. 2.1

##### Ordinamento funzionale

1. L'ordinamento dell'amministrazione è ispirato a principi di distinzione e bilanciamento fra le funzioni ed i connessi poteri rispettivamente attribuiti a ciascun organo attivo statutario: su tali basi, le funzioni d'indirizzo fanno capo al Consiglio fondazionale; quelle d'impulso all'attività deliberativa e d'espressione politico-istituzionale al Presidente; quelle gestionali al Direttore.
2. L'organigramma dell'amministrazione fondazionale è completato dall'organo di revisione.

#### Art. 2.2

##### Funzioni d'indirizzo

1. Tali funzioni concernono l'adozione di atti volitivi - espressi in forma deliberativa ed immediatamente eseguibili - d'indirizzo, pianificazione e programmazione dell'attività istituzionale o comunque di rilevanza strategica, nonché di verifica a consuntivo della congruenza fra detti atti e le risultanze gestionali.
2. Esse riguardano esaustivamente le seguenti materie, di competenza del Consiglio fondazionale:
  - a) statuto; fissazione della sede fondazionale;
  - b) regolamenti; normativa giuridica ed economica del personale; piani e programmi, incluso il piano annuale delle assunzioni;
  - c) accettazione di lasciti e donazioni (eccettuate elargizioni vincolate ad erogazioni ed acquisite nel bilancio fondazionale d'esercizio);

- d) acquisizione o cessione di diritti reali su immobili, beni mobili registrati, titoli azionari od obbligazionari, beni di riconosciuto valore storico o artistico; mutui ed altre operazioni finanziarie concernenti il patrimonio;
- e) partecipazione a società, associazioni ed altre persone giuridiche di diritto privato; convenzioni con enti pubblici;
- f) bilancio preventivo annuale (da adottarsi entro l'anno precedente) e sue variazioni di capitoli;
- g) conto consuntivo;
- h) copertura del posto di Direttore, valutazione del suo operato e determinazioni conseguenti, recesso dal rapporto contrattuale, altri atti relativi alla disciplina di detta posizione; assunzioni e variazioni d'inquadramento di personale a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato semestrale o maggiore;
- i) progetti di lavori eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, o comunque generatori di spesa stimata oltre la soglia maggiore di cui al punto successivo;
- j) acquisizione di lavori, beni, servizi, prestazioni d'opera ed altre spese - non obbligatorie né a calcolo - di valore netto superiore a trentamila euro nel caso di lavori o altrimenti a ventimila euro (totali, o annuali ove si tratti di prestazioni continuative o ricorrenti di durata maggiore);
- k) patrocinio ed eventuale sostegno fondazionale ad iniziative ravvisate meritevoli;
- l) convalida degli amministratori, pronuncia su loro dimissioni o decadenza;
- m) nomina del revisore; nomine di competenza fondazionale in altre persone giuridiche;
- n) indennità di carica;
- o) promozione di vertenze giudiziarie, resistenza in liti ed assenso a transazioni e conciliazioni, quando concernano le materie di cui ai punti precedenti o comunque atti adottati dagli organi fondazionali d'indirizzo, di rappresentanza politico-istituzionale e di revisione;
- p) gli argomenti attribuiti al Consiglio da altre, specifiche disposizioni statutarie.

#### Art. 2.3

##### Funzioni di rappresentanza politico - istituzionale

1. Le funzioni di rappresentanza ed iniziativa politico-istituzionale della Fondazione s'articolarono esaustivamente nelle materie sottoelencate; esse competono al Presidente, il quale:

- a) in quanto deputato a regolare l'attività consiliare:
  - convoca il consiglio fondazionale a seduta, definendone l'ordine del giorno;
  - presenta le proposte deliberative, e presiede e regola i lavori consiliari;
  - in caso d'urgente necessità può assumere disposizioni di normale competenza del consiglio, salvo poi sottoporle sollecitamente a ratifica dello stesso;
- b) in quanto competente all'espressione politico-istituzionale della Fondazione:
  - assicura i contatti politico-istituzionali esterni;
  - adotta gli avvisi di cui all'art. 4.3;
  - decide le erogazioni assistenziali;
- c) acquisisce di diritto le funzioni ed i poteri del Direttore, quando esso sia controparte.

2. Gli atti volitivi presidenziali hanno forma di ordinanza e sono immediatamente eseguibili; atti ed altri scritti presidenziali impegnano la Fondazione qualora controfirmati dal Direttore o chi per esso.

#### Art. 2.4

##### Funzioni gestionali

1. Le funzioni gestionali, di competenza del Direttore, abbracciano la generalità degli atti ed attività - anche di rilievo esterno e/o comportanti discrezionalità - non espressamente contemplati nei due precedenti articoli.

2. Nel loro ambito rientrano specificamente :

- a) l'adozione di atti volitivi concernenti materie e fattispecie diverse da quelle contemplate nei due precedenti articoli, o che diano attuazione ad atti formati in applicazione degli stessi;
- b) l'adozione di atti a carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo o comunque non volitivo;
- c) la controfirma degli atti presidenziali;
- d) la liquidazione delle spese;

- e) la predisposizione dei testi di deliberazioni ed ordinanze;
- f) la convocazione e verbalizzazione delle sedute conferenziali;
- g) la verbalizzazione delle sedute consiliari, salve le disposizioni del Capo successivo;
- h) l'acquisizione ed illustrazione degli elementi istruttori per le assegnazioni di sussidi;
- i) la direzione ed organizzazione nonché il diretto espletamento delle attività che diano esecuzione e concretizzazione agli atti fondazionali in genere.

3. Esse comportano:

- autonomi poteri d'impulso gestionale, di sovraordinazione gerarchica, sostituzione ed avocazione, nonché di regolazione organizzativa;
- attribuzione o delega di specifiche funzioni ad altri addetti, ivi inclusa quella di suo vicario;
- potere di acquisizione, amministrazione e gestione delle risorse umane, economiche e strumentali entro i limiti fissati dall'ordinamento statutario.

4. Quando l'esercizio delle funzioni di gestione implichi formalizzazione dispositiva i relativi atti hanno forma di determinazione e sono immediatamente eseguibili.

Art. 2.5

Funzioni di revisione

1. Tali funzioni concernono fundamentalmente l'esame e valutazione di regolarità e congruità dell'operato degli organi d'amministrazione attiva e, in genere, di correttezza dell'azione amministrativo-contabile fondazionale.

CAPO III

ORGANI

Art. 3.1

Consiglio fondazionale

1. La Fondazione è retta da un Consiglio composto da tre membri, uno dei quali funge da Presidente.
2. Il mandato del Consiglio inizia nel giorno in cui esso tiene la prima seduta valida e scade alla fine del quarto anno solare successivo a quello in cui la stessa seduta ha avuto luogo; dopo tale scadenza l'organo uscente rimane in carica in regime di prorogatio, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione ed agli atti necessari e/o urgenti, sino all'eventuale successiva data in cui l'organo entrante tenga la propria prima seduta valida. Non può essere rinominato senza soluzione di continuità l'amministratore uscente che compia il secondo mandato consiliare intero consecutivo.

Art. 3.2

Procedimento di formazione del Consiglio

1. I tre membri del Consiglio sono rispettivamente nominati: uno dalla conferenza istituzionale; uno dalla conferenza accademica; uno dalla conferenza dei benemeriti e dei beneficiari.
2. Partecipano alla conferenza istituzionale il Vescovo di Trieste, il Sindaco di Trieste e il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, o loro delegati.
3. Partecipano alla conferenza accademica il Rettore dell'Università di Trieste, il Direttore della Scuola Internazionale Superiore Di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste e il Presidente del Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, o loro delegati.
4. Alla conferenza dei benemeriti e dei beneficiari sono chiamati a partecipare i soggetti da cui la Fondazione abbia ricevuto, nei cinque anni solari precedenti quello di scadenza, lasciti, donazioni o apporti per fusione o confluenza di valore contabilizzato superiore ad euro centomila (ovvero nei dieci precedenti se di valore superiore a duecentocinquantomila, o nei quindici precedenti se di valore superiore a cinquecentomila), assieme ai tre soggetti, di età non inferiore a 35 anni e residenti nella Provincia di Trieste, i quali nel corso dei cinque anni precedenti il decennio antecedente abbiano beneficiato da parte della Fondazione di sussidi per il maggiore importo complessivo.
5. I soggetti nominati dalla conferenza istituzionale e dalla conferenza accademica vengono scelti tra persone che si siano distinte nell'ambito delle politiche giovanili, ovvero dell'istruzione o della cultura, ovvero

ancora che abbiano dato prova di competenza nell'esercizio di funzioni gestionali.

Il regolamento disciplina i procedimenti conferenziali e, in quel contesto, la titolarità ad intervenire per le persone fisiche impediti e per i soggetti benemeriti d'altra natura. Non possono essere nominati dagli organismi conferenziali coloro che effettivamente concorrono alla rispettiva manifestazione di volontà e le persone nei cui confronti qualcuno dei rispettivi votanti abbia onere d'astensione ai sensi del successivo Capo IV.

6. Qualora il procedimento di nomina da parte della conferenza istituzionale ovvero della conferenza accademica non sortisca esito positivo, la competenza alla nomina si trasferisce all'altra conferenza; in ulteriore subordine, essa passa alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Qualora il procedimento di nomina da parte della conferenza dei benemeriti e dei beneficiari non sortisca esito positivo, la relativa competenza passa alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, soggetto vigilante ai sensi dell'articolo 25 codice civile.

#### Art. 3.3

##### Presidenza

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio fondazionale nel suo ambito. L'elezione ha luogo nella prima seduta utile, il voto è a scrutinio segreto, non contempla doveri astensivi e risulta eletto il Consigliere che ottenga almeno due voti validi. Si procede, se necessario, a tre votazioni successive, delle quali le prime due sono libere mentre alla terza accedono le due candidature che abbiano riportato più voti nella precedente o che, a parità di voti in essa, contino maggior anzianità in carica quali membri consiliari, o in subordine per età.

2. Qualora tale procedimento non abbia sortito effetto, la carica presidenziale è attribuita di diritto al consigliere con maggiore anzianità come al precedente comma.

3. In caso di assenza o impedimento anche momentanei del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal consigliere anziano (nella carica consiliare o, in subordine, per età).

#### Art. 3.4

##### Accesso alla carica e cessazione

1. Possono essere nominati amministratori fondazionali i cittadini di riconosciuta probità che siano elettori del consiglio comunale di rispettiva residenza, e per i quali non sussistano situazioni ostative. Rientrano in dette situazioni: dipendenti e collaboratori coordinati fondazionali; dipendenti, collaboratori coordinati, amministratori ed in genere persone ricoprenti cariche presso le pubbliche amministrazioni cui il presente capo attribuisca poteri di nomina o presso loro aziende, enti, organismi e società controllate; le altre fattispecie previste dalla legge.

2. Il sopravvenire di una delle predette situazioni in corso di mandato ne comporta decadenza. La decadenza dalla carica interviene altresì quando un amministratore non sia intervenuto a tre sedute deliberative consecutive e non ne sia pervenuta spontanea, motivata giustificazione scritta entro il trentesimo giorno successivo all'ultima di esse. Il consiglio si pronuncia definitivamente su tutte le fattispecie di decadenza, a voto segreto.

3. Le dimissioni volontarie dalla carica consiliare hanno effetto dalla data di accettazione deliberativa, espressa a voto segreto, ovvero, in assenza di pronuncia deliberativa, di diritto dopo novanta giorni dalla data del loro recapito.

4. Non possono figurare contemporaneamente, negli organi di cui agli artt. 3.1, 3.7 e 3.8, persone legate da parentela o affinità entro il quarto grado o rispettivi conviventi; in assenza di rinunce spontanee il Consiglio pronuncia, a scrutinio segreto, la decadenza dalla posizione più recentemente costituita.

#### Art. 3.5

##### Normativa consiliare

1. Le deliberazioni consiliari sono validamente adottate quando siano intervenuti almeno due amministratori ed il numero dei voti espressi favorevoli ecceda quello dei voti espressi contrari; è richiesta la presenza di almeno due voti espressi favorevoli nelle fattispecie di cui ai punti a) usque f) del precedente art. 2.2. Il voto è segreto quando si tratti di questioni concernenti persone fisiche, e negli altri casi in cui lo statuto o la legge lo prevedano.

2. Le sedute sono verbalizzate dal Direttore o suo sostituto o, eventualmente, da un consigliere indicato dal Presidente. Avuto riguardo alla natura di ciascun atto trattato, relatore è il Presidente o il verbalizzatore.
3. Il regolamento interno può disciplinare la partecipazione degli amministratori alle sedute in collegamento audio esterno, teleconferenza e/o altre modalità idonee.
4. Gli amministratori perseguono esclusivamente l'interesse fondazionale; non rappresentano in alcun modo i soggetti che hanno concorso alla loro nomina né ad essi rispondono o fanno riferimento.

#### Art. 3.6

##### Indennità consiliari

1. Al Presidente viene corrisposta, in ratei mensili, un'indennità di carica annua lorda in misura non superiore alla metà della retribuzione ricorrente lorda spettante al posto di Direttore. Al consigliere anziano è corrisposta un'indennità pari ad un terzo, ed all'altro consigliere pari ad un quarto, di quella presidenziale.
2. Ai componenti il Consiglio che per ragioni connesse al loro mandato si rechino fuori dal Comune in cui la Fondazione ha sede sono inoltre dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità così come spettanti al Direttore.

#### Art. 3.7

##### Revisore

1. L'organo fondazionale di revisione ha natura monocratica. La durata normale del suo incarico è quinquennale, con inizio nel primo giorno di luglio dell'anno iniziale di ciascun mandato consiliare e conclusione alla fine del mese di giugno nel quinto anno solare successivo.
2. Nell'eventualità di anticipata conclusione del mandato consiliare il Revisore rimane in carica sino al termine naturale del proprio incarico, restando poi corrispondentemente abbreviato quello successivo. Nel caso di vacanza della carica revisionale in corso di quinquennio, per dimissioni accettate o per altra causa, si fa luogo a nuova nomina per la parte residua del mandato. Non può esser immediatamente riconfermato senza soluzione di continuità il Revisore uscente che abbia completato il mandato o che comunque lo abbia esercitato per più di metà della sua durata quinquennale; valgono le preclusioni alla nomina e le incompatibilità di cui al precedente articolo 3.4.
3. I requisiti specifici richiesti per la nomina, così come i poteri, i compiti, la misura dell'indennità di carica e le modalità di svolgimento dell'incarico sono definiti dal regolamento.
4. Il Revisore può essere invitato a presenziare a determinate sedute consiliari, con facoltà di parola.

#### Art. 3.8

##### Direttore

1. L'adozione degli atti, lo svolgimento delle incombenze, il coordinamento delle attività e l'esercizio dei poteri rientranti nelle funzioni gestionali così come definite dal precedente art. 2.4 fanno capo al Direttore, o suo sostituto. Egli, verbalizzando i lavori consiliari, vi ha facoltà di parola.
2. Il suo rapporto contrattuale con la Fondazione può avere forma di lavoro subordinato, o altra consentita dall'ordinamento legislativo.
3. Il Direttore ha la piena rappresentanza legale fondazionale, anche in sede giudiziale e negoziale-contrattuale, salve le sole eccezioni espresse contenute nello Statuto.

### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI NORMATIVE ED OPERATIVE

#### Art. 4.1

##### Normative di riferimento

1. L'attività fondazionale ha luogo nell'osservanza dell'ordinamento legislativo civilistico, del proprio ordinamento statutario e dei regolamenti interni.
2. La contabilità fondazionale è tenuta secondo la metodologia finanziaria di competenza, già applicata per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Il regolamento interno può prevedere evidenze contabili integrative, nonché una riduzione del periodo d'esercizio suppletivo previgente.
3. La gestione amministrativa è regolata dalle relative norme statutarie e regolamentari interne; per quanto

da quest'ultime non disciplinato si continua a far riferimento alle disposizioni della legge n. 6972/1890 con relativi regolamenti e rispettive, successive modifiche, fatta eccezione per le norme pertinenti al cessato status pubblico dell'istituzione e del suo personale.

#### Art. 4.2 Patrimonio

1. Considerato che il patrimonio costituisce fondamento basilare per una duratura ed efficace azione fondazionale, la sua amministrazione va orientata a continuità oltre che a redditività.
2. Si dedica quindi particolare attenzione a minimizzare i rischi (sia in assoluto che tramite un ragionato equilibrio fra le tipologie d'investimento idonee), a privilegiare forme d'investimento con limitati costi gestionali, a preservare nel tempo il valore reale del capitale investito. Tali concetti e cautele vanno considerati anche per gli investimenti sostitutivi di cespiti dismessi in quanto non più adeguati.
3. Le rendite del patrimonio, previa copertura delle relative spese ordinarie e straordinarie e dei costi gestionali generali, sono finalizzate alle attività filantropiche statutarie.
4. Stante la natura dell'attività benefica fondazionale, intrinsecamente basata sull'erogazione dei frutti reddituali e non sull'uso diretto dei beni patrimoniali, non sussistono immobili e/o beni storico-artistici destinati in sé alla realizzazione delle attività; si considera tuttavia storicamente legato alla Fondazione lo stabile al civico numero dodici di Corso Italia, in Trieste, in relazione al suo significato simbolico rispetto alla memoria del benefattore dr. Ananian.
5. Il patrimonio fondazionale è consolidato con l'acquisizione di donazioni e lasciti, e mediante la capitalizzazione degli avanzi accertati alla chiusura dell'esercizio contabile, cadenzato ad anno solare.

#### Art. 4.3 Attività filantropiche

1. Gli interventi filantropici fondazionali hanno luogo osservando la dovuta riservatezza sulle informazioni e dati personali acquisiti in istruttoria. Le assegnazioni avvengono considerando le situazioni economico-familiari dei richiedenti e, per gli studenti, il profitto scolastico e/o la rilevanza dei percorsi formativi; possono essere previsti vincoli procedurali e sostanziali, ivi inclusa l'eventuale assegnazione quale "prestito d'onore" e/o in altre forme specifiche. Possono essere sempre stabilite quote di priorità o riserva alla popolazione triestina.
2. L'assegnazione dei sussidi di studio - ed eventualmente di altri sussidi - può essere preceduta dall'emanazione di appositi avvisi i quali, in tal caso, definiscono i requisiti richiesti.

#### Art. 4.4 Sostegno agli studi

1. Le assegnazioni filantropiche destinate al sostegno negli studi e nella formazione culturale sono finalizzate ai frequentatori di scuole ed istituzioni in Trieste, salvo non si tratti di studenti triestini frequentanti altrove corsi di studio qui non disponibili; nell'ambito universitario si ha particolare riguardo agli iscritti a facoltà tecnico-economico-scientifiche.
2. Può essere prevista l'assegnazione per cicli completi di studio, per annualità o su altri riferimenti congrui.
3. Per le assegnazioni a favore di studenti armeno-cattolici, si potrà eventualmente derogare al possesso di requisiti soggettivi ordinariamente richiesti.

#### Art. 4.5 Memoria dei benefattori

1. La Fondazione manifesta riconoscenza verso le persone dalla cui generosità proviene parte significativa dei mezzi economici fondazionali; tale manifestazione si concretizza intestando alcuni dei sussidi annualmente assegnati ai benefattori da cui siano stati ricevuti apporti particolarmente cospicui, e/o nelle altre forme ritenute appropriate.

#### Art. 4.6 Dovere d'astensione

1. I componenti gli organi ed i partecipanti agli organismi fondazionali contemplati nel precedente Capo III, così come il personale fondazionale, sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'adozione di atti in cui siano controinteressati essi stessi ovvero loro parenti ed affini entro il quarto grado od i rispettivi conviventi ovvero persone giuridiche in cui i medesimi ricoprono cariche o di cui abbiano comunque la rappresentanza. Il dovere d'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, né qualora si tratti di sola applicazione di presupposti di fatto e di diritto e/o di verifica di regolarità e completezza procedimentale in assenza di contenuti discrezionali.

## CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 5.1

#### Contrattazione collettiva

1. Al personale dipendente continua ad applicarsi - per quanto compatibile con l'intervenuta depubblicizzazione - il contratto collettivo nazionale di lavoro per le Autonomie locali, sino alla fine del quadriennio normativo in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto. Per il periodo successivo, il contratto collettivo di riferimento sarà individuato con atto d'indirizzo programmatico.

### Art. 5.2

#### Continuità legale

1. Fanno capo alla Fondazione Filantropica Ananian i rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali già relativi agli enti in essa nel tempo confluiti per fusione o altra causa.
2. Nella transizione fondazionale dalla personalità giuridica pubblica a quella di diritto privato non si determina soluzione di continuità legale; si conservano dunque i diritti e gli obblighi fondazionali preesistenti e si mantengono i rapporti attivi e passivi già in atto, fatte salve diverse espresse disposizioni statutarie. I procedimenti giuridico-amministrativi, contabili ed altri precedentemente compiuti continuano a valere ed a dispiegare effetto; nel caso di procedimenti complessi già in itinere, restano valide le fasi procedurali e relativi atti preformati.
3. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata sino all'atto della depubblicizzazione.
4. All'atto della trasformazione fondazionale in soggetto di diritto privato, era già vigente una convenzione bilaterale con l'A.S.P. ITIS per avvalersi di quelle strutture gestionali. Gli atti così adottati dalle citate strutture per la Fondazione hanno validità per essa e la impegnano, ferme restando le attribuzioni statutarie della Direzione fondazionale.

### Art. 5.3

#### Transizione amministrativa

1. Nel rispetto del principio di continuità statuito nel precedente articolo, conservano validità le fasi procedurali e gli atti già formati nell'ambito del procedimento complesso a suo tempo attivato per il rinnovo del Consiglio fondazionale scaduto ad inizio anno 2007. Conseguentemente, qualora alla data del Decreto di cui all'art. 1.1 risultino completati gli atti delle nomine, l'organo consiliare rinnovato è chiamato ad iniziare il proprio mandato quinquennale con la sua prima seduta valida. Ove invece alla medesima data rimanga ancor incompiuta la fase procedimentale legata alla nomina di pertinenza comunale, possono essere fatte valere pronunce giudiziarie precorse in argomento e/o può procedersi in merito a norma dell'art. 3.2 ultimo periodo con prefissione del termine ivi contemplato; in tal caso, il compimento conclusivo di detti adempimenti è propedeutico all'inizio del citato, nuovo mandato consiliare.
2. Alla data d'insediamento del rinnovato Consiglio fondazionale cessa l'amministrazione commissariale nominata con decreto n. 13 del 31.12.2007 dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

VISTO: IL PRESIDENTE